



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2020, proposto da Francesco Crudele, Paolo Pellegrino, Rosario Cusmai e Piero Bitetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Mescia, Giovanni Pellegrino, Maria Lucia Venneri e Giuseppe Cozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cozzi in Bari, al corso Cavour n. 31;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro nn.31-33;

nei confronti

Renato Perrini e Francesco Ventola, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Nasca, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Giuseppe Longo e Mario Pandinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Paolo Pagliaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce e Francesco Paolo Sisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Sergio Clemente, Lucia Parchitelli, Mauro Vizzino, Fabiano Amati, Loredana Capone, Cristian Casili, Giacomo Conserva, Alessandro Delli Noci, Grazia Di Bari, Giacomo Diego Gatta, Stefano Lacatena, Alessandro Leoci, Raffaele Piemontese, Joseph Splendido, Sebastiano Leo, Rosa Barone, Davide Bellomo, Maurizio Bruno, Filippo Caracciolo, Luigi Caroli, Debora Ciliento, Gianfranco De Blasi, Giovanni De Leonardis, Vincenzo Di Gregorio, Marco Galante, Antonella Laricchia, Gianfranco Lopane, Anna Maurodinoia, Paride Mazzotta, Donato Metallo, Francesco Paolicelli, Donato Pentassuglia, Stea Giovanni Francesco, Massimiliano Stellato, Saverio Tammacco, Giuseppe Tupputi, Antonio Tutolo, Ignazio Zullo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020) e, in particolare, del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale e dei presupposti verbali degli uffici circoscrizionali di Bari, Lecce, Foggia e Taranto nelle parti in cui hanno determinato nel loro coagire che la lista Italia in comune - con altre coalizzata a

sostegno del candidato Presidente Michele Emiliano - avrebbe riportato soltanto il 3,49% dei voti validi e non avrebbe pertanto superato la soglia del 4% dei voti medesimi, in tal modo non attribuendo alla stessa alcun seggio e non eleggendo i ricorrenti a consiglieri regionali, benché ciascuno di essi sia risultato il più suffragato della lista Italia In Comune nelle circoscrizioni di Bari, Lecce, Foggia e Taranto; il sig. Rosario Cusmai agisce inoltre anche nella sua veste di Segretario Regionale del Partito Italia In Comune che ha espresso liste elettorali in tutta la Regione Puglia; nonché di ogni altro atto del procedimento elettorale ed in particolare dei presupposti verbali degli Uffici centrali circoscrizionali di Bari, Lecce, Foggia e Taranto; e per la correzione dei risultati elettorali proclamando eletti alla carica di consigliere regionale i quattro ricorrenti rispettivamente nelle circoscrizioni di Bari, di Lecce, di Foggia, di Taranto ed annullando la proclamazione dei candidati eletti in loro luogo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Renato Perrini, Ruggiero Mennea, di Francesco La Notte, Giuseppe Longo, Michele Mazzarano, Paolo Pagliaro, Mario Pendinelli e Francesco Ventola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Giacinta Serlenga nell'udienza del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi telematicamente e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- I ricorrenti sono stati candidati al Consiglio regionale della Puglia nelle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 nella lista "Italia in Comune", in coalizione con altre liste, in appoggio alla candidatura del dott. Michele Emiliano alla carica di Presidente della Giunta Regionale.

Il procedimento elettorale si è concluso con l'elezione del candidato Emiliano a

Presidente della Regione ma – per quel che qui rileva - senza l'attribuzione di alcun seggio alla lista "Italia in Comune", non avendo questa superato, nel computo dell'Ufficio centrale elettorale, lo sbarramento del 4% all'interno della coalizione ed essendosi attestata invece sul 3,49% dei voti validi.

Insorgono i suddetti candidati, nella qualità di competitori più suffragati della lista in questione, lamentando la mancata distribuzione, tra le liste della coalizione a sostegno di Emiliano, dei voti da quest'ultimo ottenuti in via personale, in asserita violazione dell'art. 15 della legge n. 108/68, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. i) della L.R. Puglia 10.3.2015 n. 7, recante modifiche alla L.R. 28.1.2005, n. 2.

Resistono al gravame la Regione Puglia e i controinteressati su riportati, chiedendone il rigetto.

All'udienza del 14 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2.- Si prescinde dalle eccezioni preliminari poiché il gravame è in parte infondato (motivo sub 1) e in parte inammissibile (motivo sub 2); sicché va respinto.

2.1.- L'art. 15, comma 4, della L. n. 108/1968, come recepito dalla L.R. n. 2/2005 e successivamente modificato dall'art. 8 L.R. n. 7/2015 espressamente prevede: a) che l'U.C.R. "*...determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno...*" (cfr. n.7); b) e che vengano poi calcolate "*le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione...rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione...*" (cfr. n.9). All'uopo, viene disposto un rinvio al n. 2 dello stesso comma 4 in esame, che – a sua volta - rinvia al precedente n. 1 (cfr. punto n. 9 stesso): per effetto di tale duplice rinvio, la somma dei voti validi corrisponde alla somma delle cifre elettorali conseguite dai candidati Presidenti in tutte le circoscrizioni.

A monte, le opzioni concesse agli elettori pugliesi sono le seguenti: a) esprimere una preferenza soltanto per il candidato Presidente; b) per il candidato Presidente e per una lista allo stesso collegata; c) soltanto per una lista, con attribuzione

automatica del voto anche al candidato Presidente collegato; d) infine, preferenza disgiunta per candidato Presidente e lista non collegata.

Orbene, è in questo quadro che parte ricorrente propone un'interpretazione - che qualifica come costituzionalmente orientata - ispirata a garantire quelli che individua come principi ispiratori e obiettivi finali del sistema elettorale previsto in Costituzione per le Regioni a statuto ordinario ma che finisce per condurre a una soluzione ermeneutica in contrasto frontale con la lettera della legge elettorale pugliese su riportata. Questa, a differenza della legge della Regione Veneto invocata, fa riferimento al complesso dei voti conseguiti dai candidati Presidenti non già in relazione al calcolo della cifra elettorale di ciascun gruppo che li sosteneva ma - in via esclusiva - per ricavare il dato del complesso dei voti validi conseguiti nella Regione, cui poi rapportare - come visto - la cifra elettorale conseguita, per quel che qui rileva, da ciascun gruppo collegato in coalizione, al fine di ottenere la percentuale della relativa cifra elettorale.

In buona sostanza, la legge elettorale pugliese non contiene alcuna disposizione che legittimi la ripartizione dei voti espressi per il solo Presidente tra le liste allo stesso collegate; soluzione ermeneutica che, anzi, produce una distorsione del dato normativo esaminato a sostegno della pretesa azionata: redistribuire, invero, quella differenza di voti tra liste "non votate" dagli elettori snatura sia l'opzione per il voto disgiunto, sia per il solo candidato Presidente (quella differenza è infatti il risultato di queste due opzioni) e altera - *contra legem* - il meccanismo di calcolo della cifra elettorale di ogni gruppo.

Parte ricorrente stessa riconosce l'assenza nella legislazione regionale pugliese di una previsione analoga o simile a quella contenuta nella legge elettorale veneta (cfr. memoria in data 29.12.2020, pag.2, 1° cpv.); sicché le censure contenute nel primo motivo si rivelano infondate.

Correttamente l'Ufficio elettorale centrale ha individuato in 64.816 i voti attribuiti al gruppo contrassegnato dalla lista "Italia in Comune"; voti che definiscono la

cifra elettorale del gruppo stesso e che, rapportati ai voti validi complessivi, conducono a una percentuale inferiore al 4% (cfr. §9, pag. 13 del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale).

2.2.- Con il secondo motivo, poi, parte ricorrente invoca in ogni caso il ricalcolo della suddetta cifra elettorale, lamentando la mancata attribuzione di n. 474 voti.

Tale censura è inammissibile per carenza di interesse poiché non supera la prova di resistenza; pur aggiungendo, nella migliore delle ipotesi, tutti i voti rivendicati alla cifra elettorale del gruppo ricorrente, il gruppo stesso non supererebbe la soglia di sbarramento.

Parte ricorrente stessa ha collegato l'ammissibilità di tale secondo motivo all'accoglimento del primo (cfr. memoria del 29.12.2020, pag.7).

3.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il gravame va respinto. Considerata tuttavia la natura della pretesa, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO